

STATUTO

**ISTITUTO DI TERAPIA FISICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN
BREVE "I.T.F. SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPOSTO CT VIA PIAVE 69

Numero REA: CT - 329261

Codice fiscale: 04911220871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine undici e quanto di questa di tre fogli.

Sottoscritto alle ore undici e trenta.

f.to Angelo Valastro

f.to Marcella Virgitto

f.to Rossella Maria Valastro

f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A" al n. 27104 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 sulle cooperative sociali, e successive modifiche ed integrazioni, la Società Cooperativa denominata "ISTITUTO DI TERAPIA FISICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in breve "I.T.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Si richiamano, inoltre, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 anche in ordine dell'utilizzazione dell'acronimo ETS.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 (Sede, durata e adesioni)

La Società ha sede in Riposto all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione effettuata presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune precedentemente indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che ha facoltà del rilascio all'Ufficio del Registro delle Imprese delle dichiarazioni occorrenti per apportare la variazione. E' competenza dell'assemblea dei soci, in sede straordinaria, la decisione sul trasferimento della sede legale in altro comune diverso da quello summenzionato.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e, pertanto, previa decisione dell'Organo Amministrativo, aderisce ad una delle Associazioni di tutela e di rappresentanza dello stesso.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socioassistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

- organizzazione e gestione di servizi di equipe socio - medico - psico - pedagogica; prestazione di attività medico sanitarie anche in regime di accreditamento; prestazione e assistenza specialistica in regime ambulatoriale (ivi comprese quelle riabilitative; di diagnostica strumentale e di laboratori) e di assistenza domiciliare;
- organizzazione e gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, di accompagnamento, trasporto, aiuto domestico, a favore di anziani, minori, disabili, gestanti, ragazze madri, profughi, alcolisti, disoccupati, e di altre fasce marginali della popolazione;
- attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali previsti dalle leggi regionali e nazionali vigenti, nonché dai piani sanitari regionali e nazionali, ovvero la gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, riabilitativi, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera, a favore degli anziani, dei minori, dei disabili, delle gestanti, delle ragazze madri e di altre fasce marginali della popolazione, anche attraverso la gestione di case di accoglienza, case albergo, case protette, comunità alloggio, case famiglia, comunità terapeutiche assistite o protette, case di riposo, consultori familiari e di altre strutture residenziali, anche solo diurne;
- prestazione di servizi di assistenza sanitaria in orario scolastico; sostegno didattico in orario scolastico e post scolastico;
- organizzazione e gestione di progetti di prevenzione ed intervento, recupero e riabilitazione che coinvolgono minori a rischio, adolescenti problematici, soggetti con forme di dipendenza, soggetti con disagio sociale;
- istituzione e gestione di consultori familiari;
- organizzazione e gestione, in proprio o per conto di terzi, di centri di ospedalizzazione diurni, servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo,

telemonitoraggio, telediagnosi;

- prestazione di servizi sociali orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, siano esse autosufficienti o meno, di disabili e portatori di handicap psicofisico e soggetti svantaggiati in genere;
- prestazione di servizi di assistenza medico, generica e infermieristico, domiciliare ed ambulatoriale, servizi di assistenza sociale e di segretariato sociale: attrezzare e gestire ambulatori specialistici socio sanitari e servizi emergenza e primo soccorso, anche mediante l'organizzazione e la gestione di un servizio di ambulanza e di ambulatorio polispccialistico attrezzato e pronto soccorso;

b) Provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali:

- servizi di accompagnamento in favore di soggetti svantaggiati e inabili, anche ai sensi della L.22/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- servizi di formazione e qualificazione professionale anche attraverso l'uso di strumenti multimediali, organizzazione di stages in Italia e all'estero, attività di commercio equo e solidale, master e corsi di specializzazione, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- trasporto di persone e cose al servizio di scuole, organizzazioni assistenziali o associazioni sportive, Enti pubblici o privati, nonché servizi di custodia, manutenzione giardinaggio e verde pubblico o ristorazione agli enti suddetti;
- prestazione, anche a domicilio di servizi di assistenza e supporto di tipo sanitario;
- organizzazione e assistenza a congressi, eventi, meeting, compresi i servizi di catering, traduzione e verbalizzazione.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre:

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento della fornitura di prestazioni e servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e prestito agevolato, erogabili a norma delle leggi vigenti o future, emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali;
- accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e future;
- associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità analoghe per rendere più efficace la propria azione.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali aventi pertinenza con le attività che costituiscono l'oggetto sociale o comunque utili per il suo conseguimento.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.

In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza con la libera professione sarà di volta in volta nominato un professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale assumerà ai sensi di legge la piena e personale responsabilità del lavoro effettuato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue variegate espressioni e potrà aderire alle Associazioni nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la

rappresentanza a norma di legge.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci è composto da tre ad otto, gli stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente (il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci);
- d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Possono essere soci prestatori tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano attività attinenti alla natura degli scopi sociali della cooperativa e che, per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono contribuire direttamente all'impresa sociale e cooperare attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo, e comunque rispettando i requisiti soggettivi espressamente prescritti dalla normativa vigente.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto nell'apposita sezione del Libro dei Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che si trovino per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa, fatta salva l'espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati da presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa

decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- in mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto;
- e) di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo restando il II comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alla persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità e le funzioni della persona che sottoscrive la domanda;
- il numero delle quote che si intende sottoscrivere.

Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.

5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e i termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta dell'organo Amministrativo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o liquidazione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi oggettivi che soggettivi;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali con le modalità previste ai successivi articoli 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi

previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, da regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 20 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla

richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b) c) d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31/01/1992 n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto, denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a quattro.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, che intende trasferire i titoli, gli amministratori, provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuite alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniale ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dei soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo al fine dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 500 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - 2) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ai sensi dell'art.2545 quater, comma I;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, fermi restando le destinazioni per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai solo soci finanziatori nella misura massima prevista per la cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le

risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrente fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Presidente, mediante lettera, ovvero raccomandata a mano o altro mezzo idoneo (Posta elettronica, fax...) inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, Il comma del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire alla Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto dall'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dal parente entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Articolo 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 31 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina del consiglio di amministrazione possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dei singoli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazione o da

privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri ad esso attribuiti, spettano al vice presidente.

Il Presidente previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme amministrative vigenti al riguardo.

Articolo 33 (Organo di controllo)

La società può nominare un organo di controllo anche costituito da un solo membro effettivo, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla legge tale nomina è obbligatoria.

I soggetti nominati, in ogni caso, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1,2,3,5,6 e 7 dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamenti e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzioni)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibile, di devoluzione di patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina della società cooperative, a norme dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

f.to Angelo Valastro

f.to Marcella Virgitto

f.to Rossella Maria Valastro

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO, MUNITI DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIA per uso Registro delle Imprese.

MASCALI, 20 maggio 2024

f.to Sebastiano Micali notaio